



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ELLEGI TRANSPORT SRL
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261
(PROC. SANZ. N. 32/14/DISP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE -DGSCERP), del 16 aprile 2014, qui pervenuta inn data 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 32/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014, al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe, mediante notifica per il tramite del Corpo della Guardia di Finanza, in data 5 gennaio

2015, non essendo andata a buon fine la notifica effettuata mediante raccomandata A/R per atti giudiziari restituita al mittente in data 21 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale Ellegi Transport S.r.l., titolare dell’autorizzazione generale n. 2628 del 2012, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299/00 l’anno 2013. Nella segnalazione *de qua* oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento si riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 8 gennaio 2014.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 33/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.

2. Deduzioni difensive

L’operatore postale Ellegi Transport S.r.l., P.I. 06427250722, al quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 689 del 1981, la facoltà di presentare scritti difensivi, documenti e di chiedere di essere sentito dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, non ha trasmesso alcuna comunicazione nella quale sia stata data evidenza come la società sia stata posta in procedura fallimentare, come è rilevato invece dalla nota del 12 febbraio 2015 con la quale si trasmette l’avvenuta notifica del Corpo della Guardia di Finanza, né ha chiesto l’audizione.

3. Risultanze istruttorie

Il curatore fallimentare della società Transervis S.r.l. non ha inteso dare alcuna evidenza a questa Autorità in merito all'obbligo di contribuzione ed al suo eventuale versamento.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 5 gennaio 2015, data di notifica al curatore fallimentare della società mediante il Corpo della Guardia di Finanza (essendo risultata invano qualsiasi altra forma di notificazione).

Nel merito, non può escludersi la responsabilità della Società al momento della notifica in procedura fallimentare per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 7, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della autorizzazione generale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato, in quanto l'operatore è sottoposto a procedura fallimentare.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe non è intervenuto e non ha effettuato ancora il pagamento contestato. Va tenuto conto che stante la nota pervenuta il 12 febbraio 2015 e inviata dal Corpo della Guardia di Finanza, l'operatore Ellegi Transport S.r.l. è in fase di procedura fallimentare.

C. Opera svolta dall'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una società in fase di procedura fallimentare.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Ellegi Transport S.r.l., [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo decreto;

ORDINA

alla società Ellegi Transport S.r.l., [omissis], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

alla società Ellegi Transport S.r.l., [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 244/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 244/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani